



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA


REGOLAMENTO COMUNALE

sul funzionamento della

**COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

N° 260
NOTIZIA
ALBO PRET.

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PUBBLICATO IN DATA 10/06/2005
COMUNALE PER GIORNI 10
CONSECUTIVI dal 14/06/05 al 24/06/05
IL MESSO



allegato D.C.C. n. 51 del 21/06/2005

INDICE

- ART. 1** **OGGETTO**
- ART.2** **COMPITI DELLA CCVLPS**
- ART.3** **COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS**
- ART.4** **NOMINA COMMISSIONE**
- ART.5** **CONVOCAZIONI**
- ART.6** **LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE**
- ART.7** **VERIFICA NEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE
PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE**
- ART.8** **VERIFICHE RELATIVE AD ALLESTIMENTI TEMPORANEI**
- ART.9** **LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O
INFERIORE A 200 PERSONE**
- ART.10** **LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA CCVLPS**
- ART.11** **RICHIESTE D'INTERVENTO DELLA COMMISSIONE - CONTENUTO
DELLA DOMANDA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE**
- ART.12** **SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**
- ART.13** **DISPOSIZIONI**
- ART.14** **ENTRATA IN VIGORE**

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art.141-bis del R.D. 06/05/1940, n.635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n.311;

ARTICOLO 2

Compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trasferimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n.773 del 18/06/1931. In particolare spetta alla commissione:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della Legge 18/03/1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza previsti funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ARTICOLO 3

Composizione e durata in carica della CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art.141-bis del Decreto Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.311, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Porto Mantovano (MN) è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;

- c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto di elettronica abilitato all'esercizio della professione;
- Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica, o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
2. A richiesta possono far inoltre parte della Commissione:
 - a) un rappresentante degli esercenti localini pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra le persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
 3. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.
 4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso il cui titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
 5. Gli esperti di cui alla lettera f) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.
 6. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni della Legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicata specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 4

Nomina della Commissione

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di quello in acustica è effettuata scegliendo tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e preferibilmente nel territorio comunale, i cui curriculum professionali attestino le necessarie competenze professionali.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta

segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

4. La nomina è comunicata ai membri effettivi segnalando loro l'obbligo di delegare i propri supplenti in caso di impossibilità di intervenire.
5. Il Sindaco nomina un dipendente comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione.

ART. 5

Convocazione

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. L'invito può essere anticipato con posta elettronica od altra forma ritenuta idonea nella prospettiva di velocizzare e semplificare il procedimento.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione
5. La data della riunione è comunicata almeno 5 giorni prima anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 6

Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato all'unanimità.
3. Il parere viene sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti la commissione
4. Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, apposito verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

7. Con apposito provvedimento il Presidente, sentita la Commissione, può indicare la frequenza con la quale esercitare il compito di cui all'art.2 comma 1 lett.e) del presente Regolamento, nonché individuare i componenti della commissione stessa deputati al suddetto controllo.

ART. 7

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla commissione

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art.2, comma 1, lett.e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

ART. 8

Verifiche relative ad allestimenti temporanei

Salvo particolari controlli o, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, o quando l'organizzatore della manifestazione attesti che non sono intervenute variazioni di qualsiasi natura, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti stessi che si ripetono periodicamente, e che abbiano ottenuto l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 9

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Fermo restando la competenza della commissione ad esprimere il parere di fattibilità sul progetto, per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono, nel caso specifico, sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie e la presentazione di valutazione di impatto acustico se dovuto, a firma di tecnico abilitato.

ART. 10

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della CCVLPS

1. Sono di competenza della commissione Provinciale di vigilanza le verifiche dei locali e delle strutture sotto elencate:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità
2. Sono inoltre escluse dalla competenza della commissione comunale:
 - a) i luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purchè prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un'altezza massima di mt.0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico.
 - b) Fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc)

ART. 11

Richieste di intervento della commissione-contenuto della domanda e modalità di presentazione

Su istanza in bollo , indirizzata al Comune, viene richiesto l'intervento della Commissione nei casi previsti dalla legge, con le modalità sottoriportate:

1. Presentazione della domanda:

- a) ogni richiesta di intervento della commissione deve essere formulata con domanda in bollo indirizzata al Sindaco del Comune. Per la redazione della domanda può essere utilizzata la modulistica appositamente predisposta

2. Termini per la presentazione:

- a) 20 giorni prima nel caso di manifestazioni temporanee su aree pubbliche o private;
- b) 30 giorni prima per le verifiche su restanti locali di pubblico spettacolo o trattenimento.
- c) Qualora la richiesta pervenga oltre i termini previsti, ovvero qualora la documentazione tecnica presentata fosse incompleta e/o comunque non esauriente ai fini dell'espressione del parere della Commissione, il

Sindaco può vietare la manifestazione o, rimandarla sino alla definizione dell'istruttoria sulla base della documentazione completa.

3. *Istruttoria:*

a) le fasi istruttorie interne all'Ente sono determinate con separati provvedimenti dal Responsabile del Servizio, in modo tale da garantire la massima efficienza nei flussi di informazioni e di documenti tra i vari uffici del Comune e tra il Comune e gli Enti esterni cointeressati al procedimento.

4. *Richieste di chiarimenti e/o integrazioni:*

a) entro 7 giorni dal ricevimento della pratica, l'Ufficio competente trasmette gli atti agli esperti esterni e gli altri Enti cointeressati al procedimento che possono richiedere chiarimenti e/o integrazioni entro i successivi 10 giorni dal ricevimento, tramite l'ufficio Commercio ed attività produttive del Comune.

b) L'Ufficio competente del Comune provvede all'inoltro della richiesta all'interessato nei successivi cinque giorni lavorativi, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione.

c) la richiesta di chiarimenti/integrazioni sospende i termini per la conclusione del procedimento che riprenderanno a decorrere ex novo alla presentazione della documentazione richiesta

5. La commissione, stabilisce e definisce l'elenco della documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

ART. 12

Spese di funzionamento della commissione

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno definite da ciascun ente per il proprio componente in base al tariffario in vigore al momento.

Il richiedente dovrà far pervenire entro i cinque giorni successivi alla richiesta, ricevuta comprovante l'avvenuto versamento degli oneri previsti.

ART. 13

Disposizioni

1. Le indicazioni contenute nel presente regolamento che riguardano l'organizzazione degli Uffici e Servizi devono intendersi automaticamente aggiornati con le prescrizioni del regolamento degli uffici e servizi e la sua evoluzione nel tempo;

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal Decreto Presidente della Repubblica n.311 del 28 maggio 2001, nonché alla Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni ed al Decreto Presidente della

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

ART. 14
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera di adozione, ai sensi dell'art. 81 dello Statuto Comunale.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.